



## **Caleffi S.p.A.**

Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)  
Capitale Sociale Euro 6.500.000 interamente versato  
Registro Imprese Mantova n. 00154130207  
C.F. e P.IVA IT 00154130207  
Sito internet [www.caleffispa.it](http://www.caleffispa.it)

### **Assemblea straordinaria degli Azionisti**

29 aprile 2011 prima convocazione  
30 aprile 2011 seconda convocazione

**Relazione sull'unico punto dell'Ordine del Giorno di  
Parte straordinaria**

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n° 58 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti del 29–30 Aprile 2011 sul seguente argomento all'ordine del giorno:**

### **Parte Straordinaria**

#### **1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni e modifica dello statuto sociale anche per adeguamenti alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 27 del 2010. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle società quotate sono state recentemente oggetto di significative modifiche per effetto del D. Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva *Shareholders' Rights* (direttiva comunitaria 2007/36/CE) relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 con il quale si è recepito la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. La normativa impone alle società di verificare la conformità del proprio statuto alla normativa sopravvenuta e di valutare l'introduzione di quelle clausole modificative che si rendano necessarie od anche solo opportune.

Obiettivo della Direttiva, di cui al D.Lgs. 27/2010, è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita delle società e, allo scopo suddetto, riforma alcuni aspetti connessi alla partecipazione e al funzionamento dell'assemblea delle società quotate. Si precisa che l'introduzione del D.lgs. n. 27/2010 dovrà essere completata con la modifica, da parte di Consob, al Regolamento Emittenti (avvenuta solo in parte) e con l'emissione di apposito Regolamento da parte del Ministero della Giustizia; pertanto potrebbe rendersi necessario adottare ulteriori modifiche statutarie che potranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione, anche successivamente alla presente Assemblea, per adeguare lo statuto sociale a quelle disposizioni normative obbligatorie nel rispetto del combinato disposto dell'articolo 2365 del codice civile e dell'articolo 12 comma C dello statuto sociale o a seguito di convocazione di una nuova Assemblea dei soci.

Come reso noto mediante comunicato diffuso in data 12 Novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione ha già provveduto ad apportare allo statuto sociale le modifiche obbligatorie necessarie per riflettere le nuove disposizioni di legge e regolamentari attuative della Direttiva *Shareholders' Rights*.

Le modifiche proposte in questa sede, sono riferibili all'opportunità offerta dal Decreto Legislativo di avvalersi di ulteriori adeguamenti normativi, aventi carattere facoltativo, finalizzati all'adozione di criteri improntati alla semplificazione organizzativa ed operativa.

La presente relazione è pertanto volta a proporre ed ad illustrare le modifiche allo statuto sociale proposte che riguardano modifiche facoltative. Inoltre il Consiglio di Amministrazione ne ha approfittato per una rivisitazione dello statuto apportando quelle modifiche per renderlo sempre più coerente con la prassi societaria di società quotata.

Gli articoli che viene proposto di modificare sono: Articolo 5, 11 commi C) E) e F), 12 commi A) e C).

Articolo 5. Nell'ottica di garantire un utile strumento di semplificazione organizzativa in caso di operazioni sul capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione ritiene particolarmente opportuno proporre l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie attualmente pari ad Euro 0,52. Il nuovo istituto presuppone comunque la conservazione del capitale sociale e la sua suddivisione in azioni. Le azioni prive di valore nominale mantengono infatti un valore contabile figurativo, o implicito, dato dalla divisione dell'ammontare complessivo del capitale sociale per il numero totale delle azioni emesse. Come detto l'eliminazione del valore nominale rappresenta un utile strumento di semplificazione organizzativa. La mancata fissazione del valore nominale delle azioni permette, infatti, in determinate circostanze, di modificare l'ammontare del capitale sociale senza che ciò renda necessaria alcuna operazione sulle azioni. Più semplicemente, ad una variazione dell'ammontare del capitale sociale o del numero complessivo delle azioni in circolazione conseguirà un'implicita variazione del valore di parità contabile delle azioni stesse.

Articolo 11 comma C) E) e F). Il comma C) in particolare, attiene a finalità di semplificazione, la proposta di introdurre la facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della convocazione dell'Assemblea in unica data. Tale facoltà può rappresentare un'opportunità di semplificazione in termini di comunicazione agli Azionisti nonché di snellimento dell'iter procedurale necessario alla tenuta dell'Assemblea (Articoli 11 E e 11 F).

Con riferimento a questa proposta di modifica, si precisa che, ai sensi del novellato primo comma dell'articolo 2369 del codice civile, alle assemblee in unica convocazione, ove previste dallo statuto, si applicano in sede ordinaria le maggioranze previste per le assemblee ordinarie di seconda convocazione, nonché, in sede straordinaria, le maggioranze previste per le convocazioni successive alla seconda, in entrambi i casi salvo che lo statuto preveda maggioranze più elevate.

L'applicazione dei quorum ridotti normalmente previsti dal codice civile per convocazioni successive alla prima consentirebbe alla Società di conseguire una maggiore snellezza operativa, e di contenere i costi altrimenti associati ad eventuali convocazioni successive alla prima che si rendessero necessarie per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo.

Si ritiene peraltro opportuno riservare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di valutare caso per caso l'opportunità di prevedere che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria degli Azionisti si tenga in un'unica convocazione ovvero, come attualmente previsto dallo statuto, in più convocazioni. Si propone quindi di modificare l'articolo 11, comma E (*Convocazione*) dello statuto per introdurre tale facoltà, nonché il successivo comma F (*Quorum costitutivi e deliberativi*).

Altra proposta di modifica riguarda l'eliminazione della figura del rappresentante designato (Articolo 11 punto C), ossia il soggetto che, salvo diversa previsione statutaria, la società deve nominare e identificare, nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea, affinché i soci possano conferirgli delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. L'art. 135-*undecies* TUF lascia però alla società la possibilità di introdurre nello statuto una previsione volta ad escludere la sua applicazione, ossia l'introduzione della figura del rappresentante degli azionisti (c.d. clausola di opt-out). Si è ritenuto quindi opportuno, viste le ridotte dimensioni aziendali, ripristinare la precedente normativa in tema di rappresentanza in assemblea e si propone di modificare a tale scopo l'articolo 11, comma C (*Rappresentanza*) dello statuto.

Articolo 12 comma A) e C). Al comma A) si è precisato, pur essendo per prassi pacifico, che nel caso l'assemblea debba procedere alla nomina di consiglieri per l'integrazione del consiglio di amministrazione a seguito di sostituzione o decadenza, nonché per la nomina di consiglieri per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi non si applica la procedura della nomina mediante presentazione di liste ma l'assemblea delibera a maggioranza.

Al comma C) si è precisato che le attribuzioni all'organo amministrativo di competenze che nel passato erano di esclusiva competenza dell'assemblea, che le stesse, il Consiglio di

Amministrazione può decidere di rimetterle all'Assemblea dei Soci. Chiaramente lo poteva fare anche senza questa modifica in quanto non era stabilito che erano di sua esclusiva competenza ma si ritiene utile chiarire meglio tale aspetto.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie.

Al fine di agevolare la lettura di dette modifiche, sono messi a confronto il testo statutario attualmente in vigore e il testo statutario di cui si propone l'adozione, evidenziando il testo che si propone di sopprimere e quello che si propone di adottare.

Le modifiche statutarie oggetto della presente relazione avranno efficacia a far data dall'iscrizione dell'eventuale delibera di approvazione nel Registro delle Imprese.

Si segnala, da ultimo, che le modifiche allo Statuto proposte non rientrano tra quelle che, ai sensi delle norme di legge vigenti, attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non concorrono alle relative deliberazioni.

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
<p><b>ART. 1) - DENOMINAZIONE</b>            E' costituita una società per azioni denominata "<b>CALEFFI - S.P.A.</b>".            Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.            In mancanza dell'indicazione del domicilio dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p><b>ART. 2) - SEDE</b>            La società ha sede in Viadana (MN). L'indirizzo è quello risultante dal Registro delle Imprese.            La società potrà istituire con le modalità di legge sedi secondarie o unità locali sul territorio nazionale e all'estero.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p><b>ART. 3) - DURATA</b>            La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) 12 (dicembre) 2050 (duemilacinquanta).            La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta osservate le disposizioni di legge.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p><b>ART. 4) - OGGETTO SOCIALE</b>            La società ha per oggetto l'attività di progettazione, fabbricazione, il commercio al minuto ed all'ingrosso, in Italia ed all'Estero, di articoli tessili per la casa, di articoli per l'arredamento della casa, di articoli per campeggio, giardino e spiaggia, giocattoli e articoli per la prima infanzia, articoli per abbigliamento in genere.            La società può comunque svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate.            La società può inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria o utile per il perseguimento dello scopo sociale, e sempre che sia funzionalmente connessa in modo specifico all'oggetto sociale.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>

<p>La società potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese e in società costituite o costituende, aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, compiere operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, industriali e di rappresentanza o di commissione, nell'ambito dei limiti di seguito indicati.</p> <p>La società, per le proprie partecipazioni ed interessenze ed anche per la migliore attuazione degli scopi sociali, potrà rilasciare, tramite l'organo amministrativo, fidejussioni a favore di terzi. Potrà inoltre disporre la concessione di garanzie in genere, anche in caso di procedure concorsuali avanti l'autorità giudiziaria e il rilascio di garanzie in genere e avalli a favore delle società in cui sono in essere partecipazioni.</p> <p>In relazione all'oggetto sociale, e, in particolare a quello secondario, si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-tutte le attività sopraindicate potranno essere svolte nell'ambito dei limiti e degli obblighi imposti dalla legge e potranno essere attuate solo subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ove occorressero;</li> <li>- in particolare nell'oggetto secondario, le attività finanziarie o di assunzione di partecipazioni potranno essere esercitate solo in via secondaria e non principale, in ogni caso essendo escluse le attività riservate per legge a soggetti appositamente abilitati.</li> </ul>	
<p><b>ART. 5) - CAPITALE - AZIONI</b></p> <p>Il capitale sociale é di Euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila) diviso in n. 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.</p> <p>La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.</p> <p>Le azioni sono ordinarie, indivisibili e nominative.</p> <p>Le azioni sono dematerializzate ed immesse in un sistema di gestione accentrata.</p> <p>Le azioni conferiscono ai possessori uguali diritti e attribuiscono il diritto a una parte proporzionale degli utili.</p>	<p><b>ART. 5) - CAPITALE - AZIONI</b></p> <p>Il capitale sociale é di Euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila) diviso in n. 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) azioni <del>da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna</del> <b>senza valore nominale.</b></p> <p>La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.</p> <p>Le azioni sono ordinarie, indivisibili e nominative.</p> <p>Le azioni sono dematerializzate ed immesse in un sistema di gestione accentrata.</p> <p>Le azioni conferiscono ai possessori uguali diritti e attribuiscono il diritto a una parte proporzionale degli utili.</p>
<p><b>ART. 6) - PATRIMONI DESTINATI</b></p> <p>La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del C.C., con esclusione tuttavia della possibilità di emettere strumenti finanziari di</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>

partecipazione all'affare. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo.	
<b>ART. 7) - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI</b> Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.	<b>INVARIATO</b>
<b>ART. 8) - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE</b> Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento o gratuitamente ai sensi degli artt. 2438 C.C. e seguenti. In deroga al disposto dell'art. 2342 comma 1 C.C., i conferimenti nel capitale sociale possono essere eseguiti anche con beni diversi dal denaro. Il diritto di opzione dei soci in caso di aumento del capitale sociale potrà essere escluso o limitato, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale anteriore all'aumento, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti. Il capitale sociale può essere ridotto mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o mediante rimborso del capitale ai soci a norma dell'art. 2445 C.C.	<b>INVARIATO</b>
<b>ART. 9) - OBBLIGAZIONI</b> L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di obbligazioni a norma degli artt. 2410 C.C. e seguenti; la relativa deliberazione deve risultare da verbale redatto da un notaio, depositato e iscritto a norma dell'art. 2436 C.C.. L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni a norma dell'art. 2420 bis C.C.	<b>INVARIATO</b>
<b>ART. 10) - RECESSO</b> I soci che non hanno concorso alle deliberazioni previste dall'art. 2437, 1° comma, e dall'2437-quinquies C.C., hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni. E' espressamente escluso il diritto di recesso dei soci nelle ipotesi di cui all'art. 2437, 2° comma, C.C. Per quanto attiene i termini e le modalità di esercizio di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione, si applicano gli artt. 2437 <i>bis - ter - e quater</i> C.C.	<b>INVARIATO</b>
<b>ART. 11) - ASSEMBLEA</b> <b>A) ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE</b> Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa	<b>INVARIATO</b>

<p>determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito in Italia.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.</p> <p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea senza ritardo qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo (cinque per cento) del capitale sociale, purché nella richiesta di convocazione siano indicati gli argomenti da trattare. Le modalità di tale richiesta sono regolate dalla disciplina applicabile di volta in volta.</p> <p>L'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti di cui all'art. 2364 C.C. e quella straordinaria sugli oggetti di cui all'art. 2365 C.C.</p>	
<p><b>B) DIRITTO DI INTERVENTO</b></p> <p>Possono intervenire all'assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto che, entro i termini previsti dalla legge applicabile, abbiano fatto pervenire alla società una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti ai sensi dell'art.83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati dalla legge, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p><b>C) RAPPRESENTANZA</b></p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare da altri, anche non soci, osservate le disposizioni dell'articolo 2372 C.C., salve restando le disposizioni degli articoli 135-novies e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p><b>C) RAPPRESENTANZA</b></p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare da altri, anche non soci, <b>nei modi e nelle forme previste dalla legge.</b> <del>osservate le disposizioni dell'articolo 2372 C.C., salve restando le disposizioni degli articoli 135 novies e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</del> <b>La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.</b></p>
<p><b>D) PRESIDENZA</b></p> <p>La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>

<p>dall'assemblea stessa.</p> <p>L'assemblea, sempre a maggioranza dei presenti, nomina un segretario, anche non socio.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.</p> <p>Nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.</p> <p>Il verbale deve avere il contenuto di cui all'art. 2375 C.C. e deve essere redatto con le modalità ivi indicate.</p> <p>Il presidente, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.</p>	
<p><b>E) CONVOCAZIONE</b></p> <p>L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo mediante avviso pubblicato nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché tutte le altre informazioni richieste dalla legge.</p> <p>L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Milano Finanza" (o, in caso di cessazione delle pubblicazioni di tale quotidiano, nel quotidiano "Il Sole - 24 Ore").</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicata ogni modalità inerente alla seconda ed eventualmente alla terza convocazione dell'assemblea, il luogo, il giorno e l'ora in cui le stesse saranno tenute; le convocazioni successive alla prima, non potranno avere luogo nello stesso giorno fissato per la convocazione immediatamente precedente.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nei casi previsti dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto.</p> <p>L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Delle integrazioni ammesse è data notizia mediante</p>	<p><b>E) CONVOCAZIONE</b></p> <p>L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo mediante avviso pubblicato nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché tutte le altre informazioni richieste dalla legge.</p> <p><del>L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Milano Finanza" (o, in caso di cessazione delle pubblicazioni di tale quotidiano, nel quotidiano "Il Sole - 24 Ore").</del></p> <p><b>L'avviso di convocazione può indicare un'unica data di convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tale ipotesi; in alternativa l'avviso di convocazione può prevedere, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.</b></p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nei casi previsti dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto.</p> <p>L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Delle integrazioni ammesse è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure sui</p>



<p>pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure sui quotidiani “Milano Finanza” o “Il Sole 24 Ore” almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.</p>	<p>quotidiani “Milano Finanza” o “Il Sole 24 Ore” almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.</p>
<p><b>F) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI</b>  Per la valida costituzione e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e di quella straordinaria, così in prima convocazione come in seconda convocazione, si applicano le disposizioni degli artt. 2368 e 2369 C.C. L’assemblea straordinaria potrà tenersi anche in terza convocazione: per la valida costituzione e le deliberazioni dell’assemblea straordinaria in terza convocazione si applicano le disposizioni dell’art. 2369, ultimo comma, C.C.  E’ richiesto, anche in seconda convocazione e in terza convocazione, il voto favorevole di più della metà del capitale sociale per le deliberazioni di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci.</p>	<p><b>F) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI</b>  Per la valida costituzione e le deliberazioni dell’assemblea <b>sia ordinaria che straordinaria si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti</b> <del>ordinaria e di quella straordinaria, così in prima convocazione come in seconda convocazione, si applicano le disposizioni degli artt. 2368 e 2369 C.C. L’assemblea straordinaria potrà tenersi anche in terza convocazione: per la valida costituzione e le deliberazioni dell’assemblea straordinaria in terza convocazione si applicano le disposizioni dell’art. 2369, ultimo comma, C.C.</del>  E’ richiesto, anche in seconda convocazione e in terza convocazione, il voto favorevole di più della metà del capitale sociale per le deliberazioni di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci.</p>
<p><b>G) SISTEMI DI VOTAZIONE</b>  Le deliberazioni sono prese con voto palese, con qualsiasi sistema indicato dal presidente dell’assemblea.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p><b>ART. 12) – AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZA E DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI</b>  <b>A) ORGANO AMMINISTRATIVO</b>  La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri anche non soci.  I componenti dell’organo amministrativo durano in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina, comunque al massimo per tre esercizi e fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio, sono rieleggibili e possono essere cooptati nell’osservanza dell’art. 2386 C.C.  Al fine di assicurare alla minoranza l’elezione di un membro del consiglio di amministrazione della società, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.  Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino una percentuale delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria non inferiore</p>	<p><b>ART. 12) – AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZA E DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI</b>  <b>A) ORGANO AMMINISTRATIVO</b>  La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri anche non soci.  I componenti dell’organo amministrativo durano in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina, comunque al massimo per tre esercizi e fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio, sono rieleggibili e possono essere cooptati nell’osservanza dell’art. 2386 C.C.  Al fine di assicurare alla minoranza l’elezione di un membro del consiglio di amministrazione della società, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.  Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino una percentuale delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria non inferiore</p>

a quella prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Tale percentuale di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare per più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del consiglio di amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del consiglio di amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti di indipendenza stabiliti dalle normative vigenti.

a quella prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Tale percentuale di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare per più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del consiglio di amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del consiglio di amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti di indipendenza stabiliti dalle normative vigenti.

**Le precedenti statuizioni in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alla nomina di consiglieri necessari per l'integrazione del**

	<p><b>consiglio di amministrazione a seguito di sostituzione o decadenza, nonché per la nomina di consiglieri per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi. In tali casi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</b></p>
<p><b>B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>  Il funzionamento del consiglio è così regolato:  - Presidenza  Il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un vice-presidente che sostituisca il presidente nei casi di sua assenza o impedimento.  - Riunioni  Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede a informare i consiglieri a norma dell'art. 2381 C.C.  In caso di impedimento del presidente o in caso di urgenza, il consiglio di amministrazione è convocato da uno dei suoi componenti.  Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sede sociale o altrove purché in Italia); la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione ed in caso d'urgenza un giorno prima, mediante raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, o comunque qualsiasi altro mezzo che fornisca prova dell'avvenuta ricezione.  La riunione si ritiene comunque valida anche in assenza di convocazione se sono presenti tutti i consiglieri e tutti i componenti del collegio sindacale. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente; in sua assenza dal vice-presidente, se nominato, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.  E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, che redige il verbale sottoscritto da entrambi.  - Deliberazioni  Per la validità delle deliberazioni del consiglio é</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>

<p>necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p> <p>Resta salva la maggioranza prevista dall'articolo 2447-ter del Codice Civile per la deliberazione di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.</p> <p>- Verbalizzazioni</p> <p>Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto ai sensi di legge, vengono firmati da chi presiede la riunione e dal segretario nominato, di volta in volta, anche fra estranei al consiglio.</p>	
<p><b>C) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</b></p> <p>L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può, pertanto, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'assemblea.</p> <p>Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, e 2505-bis C.C.;</li> <li>- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;</li> <li>- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</li> <li>- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.</li> </ul> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e l'eventuale modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli espressamente richiamati dall'art. 2381 C.C. 4° comma e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.</p> <p>Gli amministratori delegati ed il comitato esecutivo, ove nominati, riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione</p>	<p><b>C) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</b></p> <p>L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può, pertanto, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'assemblea.</p> <p>Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, e 2505-bis C.C.;</li> <li>- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;</li> <li>- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</li> <li>- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.</li> </ul> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione può decidere di rimettere all'Assemblea dei Soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.</b></p> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e l'eventuale modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli espressamente richiamati dall'art. 2381 C.C. 4° comma e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.</p> <p>Gli amministratori delegati ed il comitato esecutivo,</p>

<p>e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può nominare comitati composti da alcuni dei propri membri aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei componenti di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite.</p>	<p>ove nominati, riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può nominare comitati composti da alcuni dei propri membri aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei componenti di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite.</p>
<p><b>D) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'</b></p> <p>La rappresentanza generale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, senza limitazione alcuna al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche temporaneo di quest'ultimo, al vice presidente se nominato; spetta, altresì, ma nei limiti della delega, ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, anche di volta in volta.</p> <p>L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p><b>E) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI</b></p> <p>I compensi degli amministratori vengono corrisposti secondo quanto previsto dall'art. 2389 del C.C. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Può altresì attribuire ai soli amministratori investiti di particolari cariche un importo complessivo ulteriore, anche, in tutto o in parte, determinato sulla base del risultato di esercizio e/o condizionato al raggiungimento di un determinato risultato od al conseguimento di determinati obiettivi. Nei casi di cui sopra, la ripartizione dell'importo complessivo tra i singoli amministratori sarà effettuata conformemente a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p><b>F) DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</b></p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il consiglio di amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>

<p>sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo;</li> <li>- i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.</li> </ul> <p>Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.</p>	
<p><b>ART. 13) - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE</b></p> <p>Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo esercizio; i sindaci dovranno avere i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, specificandosi in merito a quanto previsto dall'articolo 1, lettere b) e c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti l'industria tessile; (ii) le materie inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una percentuale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria non inferiore a quella prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Tale percentuale di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate a favore del socio nel giorno in cui</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>

le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare per più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di sindaco in più di altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, ovvero ed in ogni caso coloro per i quali, ai sensi della vigente normativa di legge o regolamentare, ricorrano cause di ineleggibilità o decadenza.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dalla normativa, anche regolamentare e dal presente statuto per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;

3) nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, al fine di stabilire la graduatoria tra tali liste, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti punti 1) e/o 2), si procederà da parte di tutti i soci

<p>presenti in assemblea ad una nuova votazione di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti;</p> <p>4) nel caso in cui sia presentata una sola lista o comunque una sola lista sia votata, risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati di tale lista in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e il quinto candidato in ordine progressivo della medesima lista.</p> <p>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima. Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di nomina del collegio sindacale non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, nonché per la designazione dei sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi. In tali casi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>L'assemblea determina la retribuzione annuale dei sindaci all'atto della nomina.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.</p> <p>Il collegio sindacale ha tutti i poteri ad esso demandati dalla legge; ad esso si applicano le disposizioni degli artt. 148 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>Il controllo contabile viene esercitato da una società di revisione legale iscritta nel registro dei revisori contabili; si applicheranno le disposizioni degli articoli 148 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p>	
<p><b>ART. 14) - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</b>  L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) 12 (dicembre) di ogni anno.  Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, con l'osservanza delle disposizioni di</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>



<p>legge, alla redazione del bilancio sociale nonché a depositare nella sede sociale, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea, copia dello stesso unitamente ai documenti previsti dalla legge.</p>	
<p><b>ART. 15) - UTILI</b>          Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:          - il cinque per cento (5%) è destinato alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata, a norma del punto precedente, se viene diminuita per qualsiasi ragione;          - il rimanente verrà destinato secondo quanto deliberato dall'assemblea.          E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi, alle condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 2433-bis C.C..          I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni, si prescrivono e sono devoluti alla società.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p><b>ART. 16) - FINANZIAMENTO DEI SOCI</b>          I finanziamenti eventualmente concessi dai soci alla società dovranno essere effettuati sempre nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p><b>ART. 17) - FORO COMPETENTE</b>          Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci o tra i soci fra loro in relazione al rapporto societario saranno devolute alla competenza esclusiva del giudice del luogo dove la società ha la propria sede legale.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p><b>ART. 18) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b>          La società si scioglie come previsto dall'art. 2484 C.C., nei seguenti casi:          1) decorso del termine,          2) conseguimento dell'oggetto sociale, o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,          3) impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea,          4) riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'art. 2447 C.C.,          5) ipotesi prevista all'art. 2437-quater C.C.,          6) deliberazione dell'assemblea.          Nelle ipotesi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 spetta agli amministratori accertare la causa di scioglimento.          In caso di scioglimento della società l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche dei patti sociali, delibera su:          a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;          b) nomina dei liquidatori con indicazione di quelli</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>

<p>cui spetta la rappresentanza della società;  c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, poteri dei liquidatori e atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa;  d) modifica della denominazione, nel senso di aggiungere l'indicazione di società in liquidazione.  La liquidazione può essere revocata con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le modifiche dello statuto, previa eliminazione dell'eventuale causa di scioglimento.</p>	
<p><b>ART. 19) - RINVIO</b>  Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Caleffi S.p.A. vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di modificare gli articoli Articolo 5, 11 commi C) E) e F), 12 commi A) e C), dello statuto sociale in conformità al testo proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera affinché effettuino le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Viadana, 29 marzo 2011

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente